



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI POTENZA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	TAGLIALATELA	GIULIANO	Presidente
<input type="checkbox"/>	LEPORE	FRANCESCO	Relatore
<input type="checkbox"/>	LACEDRA	DONATO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 228/14
depositato il 14/02/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TC303T100571/2013 IRES-ALTRO 2008
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI POTENZA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

BRANCALE DOTT.
VIALE ISABELLA MORRA N. 52 85037 SANT'ARCANGELO PZ

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 228/14

UDIENZA DEL

19/11/2014

ore 09:30

SENTENZA

N°

997/02/14

PRONUNCIATA IL:

18/11/14

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

04/12/14

Il Segretario

G. Lin

G.
9/11

Fatto

Con l'atto impugnato emesso a seguito di controllo della posizione fiscale della società " NI

" L'Agenzia delle Entrate di Potenza ha rilevato una incongruenza tra i ricavi dichiarati e quelli emergenti dall'applicazione degli studi di settore.

Avverso il suddetto avviso di accertamento la società ha proposto ricorso eccependo la nullità dell'atto per irregolare procedimento di accertamento con adesione, nullità per omessa sottoscrizione da parte del Direttore dell'Ufficio, illegittimità dell'atto basata solo sugli studi di settore, infondatezza degli elementi forniti dall'Ufficio.

Si costituiva ritualmente l'Ufficio di Potenza dell'Agenzia delle Entrate e con dettagliate controdeduzioni sosteneva la legittimità dell'accertamento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, preliminarmente, ritiene di dover richiamare il principio, totalmente condiviso, statuito dalla Cassazione con sentenza n. 18983 del 07.06.2007, secondo cui, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, deve essere escluso ogni automatismo e che eventuali strumenti presuntivi, quali gli studi di settore, per essere validamente applicati, necessitano di una particolare flessibilità e adattabilità alle comprovate peculiarità dell'attività svolta dal contribuente, in ossequio al principio costituzionale sancito nell'art. 53.

Va altresì sottolineato, a completamento del principio su esposto, che particolare rilievo deve essere dato alle caratteristiche dell'area territoriale in cui opera l'azienda, che pure incidono notevolmente sulla capacità di produrre ricavi (Circ. n. 29/E dell'11.04.2002).

Ciò premesso, il Collegio ritiene di fondare le sue valutazioni su uno dei presupposti che è alla base dell'applicazione della metodologia prevista dagli studi di settore.

Presupposto così espresso: "gli accertamenti presuntivi devono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra ricavi, corrispettivi e compensi dichiarati e quelli fondamentalmente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta".

Sul punto torna utile richiamare alcuni principi: la CTR di Bari, con sentenza n. 113 dell'11.09.2006, ha statuito che i risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore non godono di autoreferenzialità legittimante ed "a parere della Commissione quelle gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e quelli ritenuti congrui

dall'applicazione del metodo matematico – statistico di Gerico non possono costituire *sic et simpliciter* base legittimante l'accertamento, sia per la poca affidabilità dello strumento statistico, sia perché dette gravi incongruenze possono rendere la contabilità, formalmente in regola, inattendibile, allorquando, però, confligga con regole fondamentali di ragionevolezza si da privare la documentazione stessa di ogni credibilità”.

Ed ancora, la stessa CTP di Potenza, con sentenza n. 129 del 18.11.2009, ha statuito che “la disposizione dell’art. 62-sexies...richiede...l’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore e non soltanto che l’ammontare dei ricavi determinabili sulla base degli studi risulti superiore all’ammontare dei ricavi dichiarati”.

Il Collegio, richiamando i principi sopra citati, ritiene di puntualizzare che il legislatore ha disposto che la tipologia di accertamento induttivo possa basarsi anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli fondamentalmente desumibili dagli studi di settore. Va però precisato che il legislatore richiede specificamente che lo siano in modo fondato. In altre parole, le gravi incongruenze non sono conseguenti solo allo scostamento tra quello dichiarato e presunto o desunto dagli studi di settore, ma con quelli fondamentalmente desumibili dagli studi stessi, quindi con scarsa probabilità di errore.

E’ stato osservato che il legislatore non si fida del semplice risultato “matematico-statistico”, ma vuole qualcosa di più e richiede che i risultati siano supportati e che gli stessi non vengono passivamente accettati ma criticati valutati, calandoli nella realtà di impresa specifica esaminata.

Principio ribadito nella recente sentenza n. 2368/2013 della Cassazione Civile – Sezione Tributaria, in forza della quale “*la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente*” con la conseguenza che è “*l’amministrazione a dover dimostrare, anche sulla base degli elementi offerti nel contraddittorio antecedente all’emissione dell’avviso, l’applicabilità degli specifici parametri utilizzati all’attività concreta svolta dal contribuente sulla base degli elementi sopra indicati o di altri elementi della stessa individuati.*” In definitiva, stante la natura meramente presuntiva degli studi di settore, gli elementi di accertamento da esso derivanti devono essere corredati da ulteriori dati idonei a sostenere le risultanze, così come stabilito in materia. Prova che nel caso di specie l’Ufficio non ha fornito.

Infondata è l’eccezione di nullità dell’avviso per vizio di sottoscrizione, stante la mancata allegazione della delega di firma.





La Corte di Cassazione, con svariate sentenze, tra le quali (n. 9394/97, n. 13375/09), ha rilevato la non essenzialità ontologica del requisito della sottoscrizione degli atti amministrativi ai fini della esistenza e validità degli stessi, che questa Commissione ritiene di condividere.

Per la mancanza di delega alla sottoscrizione dell'avviso, sempre sollevata dal ricorrente con il presente ricorso, l'Amministrazione Finanziaria ha assolto all'onere della prova a suo carico producendo in giudizio idonea documentazione da cui emerge l'esistenza della delega in favore del Capo Area dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Potenza.

Le considerazioni ed i principi su esposti, con specifico riguardo al profilo esaminato, portano il Collegio a concludere per l'accoglimento del ricorso.

Stante l'incertezza della materia del contendere, oggetto di costante evoluzione normativa nonché di diverse valutazioni giurisprudenziali espresse dalla Corte di Cassazione anche nelle more del presente giudizio, sussistono i motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Potenza il 19.11. 2014

L'estensore

Il Presidente

Il Presidente

SEZIONE

N° 2

REG. GENERALE

N° 228/14

UDIENZA DEL

19/11/2014

ore 09:30